



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE  
0000235 del 08/08/2019

# *Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione";

**VISTA** la legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1994, n. 73, recante "Istituzione dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte n.15 del 2 marzo 1996 di approvazione del testo statutario;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente n. 156 dell'8 maggio 1996 di adozione dello Statuto approvato con la delibera consiliare n. 15 del 2 marzo 1996;



**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 73 recante “Regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 26, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 284 del 16 ottobre 2013 di adozione delle modifiche al testo statutario in recepimento delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.73, approvate con deliberazione del Presidente dell’Ente Parco nazionale dell’Aspromonte n. 6 del 19 settembre 2013;

**VISTO** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 27 del 19 febbraio 2015 di nomina dei componenti del Consiglio Direttivo dell’ente Parco nazionale dell’Aspromonte;

**VISTA** la delibera del Consiglio Direttivo n. 5 del 16 aprile 2015, di ratifica della deliberazione presidenziale n. 6 del 19 settembre 2013;

**VISTA** la delibera del Consiglio Direttivo n. 1 del 28 gennaio 2016, di approvazione delle modifiche al testo statutario vigente;

**VISTA** la nota n. 4436 del 2 marzo 2016 con la quale la Direzione generale per la protezione della natura e del mare ha formulato osservazioni sullo Statuto adottato dall’ente Parco con la deliberazione consiliare n. 1/2016;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 13 del 17 maggio 2016 con la quale il Consiglio Direttivo dell’ente Parco ha modificato lo Statuto adottato con la precedente deliberazione 1 del 28 gennaio 2016, recependo le indicazioni fornite dalla Direzione generale per la protezione della natura e del mare;

**VISTA** la nota n. 2830 del 15 maggio 2017 con la quale l’ente Parco ha trasmesso i pareri favorevoli espressi dal Collegio sindacale e dalla Comunità del Parco sullo statuto adottato dal Consiglio Direttivo con la delibera n. 13 del 17 maggio 2016;

**VISTA** la nota n. 3894 del 20 giugno 2019, con la quale l’ente Parco nazionale dell’Aspromonte, a seguito di solleciti della Direzione generale per la protezione della natura e del mare rivolti alla conclusione dell’iter procedurale avviato, ha trasmesso nuovamente la documentazione, confermando il testo statutario approvato con la deliberazione consiliare n. 13 del 2016;

**VISTA** la nota della Direzione generale per la protezione della natura e del mare n. 16356 del 10 luglio 2019 con la quale, all’esito degli richiamati pareri e della nota dell’ente Parco n. 3894 del 20 giugno 2019, è stato comunicato il nulla osta in ordine alla legittimità della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 17 maggio 2016;

**RITENUTO** di dover provvedere all’adozione dello Statuto dell’ente Parco nazionale dell’Aspromonte,

*Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

ROMA, 2015 - LPZ & S.p.A. [2][15][19][UI][X][C][10][10][9][8]



**DECRETA**


**Articolo 1**

*(Adozione dello Statuto dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte)*

1. È adottato lo Statuto dell'ente Parco nazionale dell'Aspromonte, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 13 del 17 maggio 2016 nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Roma,

Sergio Costa



*Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

 <b>Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte</b> 	<b>ORIGINALE</b>
<b>Delibera del Consiglio Direttivo</b>	
<b>N. 13 del 17-05-2016</b>	
<b>Oggetto: ADOZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'E.P.N.A. MEDIANTE RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE INDICATE DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE.</b>	

L'anno duemilasedici, il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 16:00 presso la sede del Centro Visita del Parco Nazionale dell'Aspromonte, sita in Scilla negli ex locali della Stazione Ferroviaria, previo avviso di convocazione prot. n. 2659 del 10/05/2016, si è riunito il Consiglio Direttivo composto dai Sigg.ri:

NOME E COGNOME	PRESENTE si/no	NOME E COGNOME	PRESENTE si/no
1) Giuseppe <b>BOMBINO</b> <i>Presidente</i>	<b>SI</b>	6) Domenico <b>CREAZZO</b> <i>Componente</i>	<b>SI</b>
2) Antonio <b>CONDELLI</b> <i>Vice Presidente</i>	<b>SI</b>	7) Santo <b>CASILE</b> <i>Componente</i>	<b>SI</b>
3) Francesco <b>CANNIZZARO</b> <i>Componente</i>	<b>NO</b>	8) Giuseppe <b>IDA'</b> <i>Componente</i>	<b>SI</b>
4) Roberto <b>SANNINO</b> <i>Componente</i>	<b>SI</b>	9) Francesco <b>MALARA</b> <i>Componente</i>	<b>SI</b>
5) Antonino <b>FALCOMATA'</b> <i>Componente</i>	<b>NO</b>		

Assegnati	In carica	Presenti	Assenti
9	9	7	2


COLLEGIO REVISORI DEI CONTI			
NOME E COGNOME	PRESENTE si/no	NOME E COGNOME	PRESENTE si/no
1) Dott.ssa Annamaria <b>CAMPAGNA</b> <i>Presidente</i>	<b>NO</b>	3) Dott. Natale <b>FOTIA</b> <i>Componente</i>	<b>NO</b>
2) Dott. Silvestro <b>DALMAZIO</b> <i>Componente</i>	<b>NO</b>		

Presiede il Dott. Giuseppe Bombino, nella sua qualità di Presidente dell'Ente.

Funge da segretario il Direttore Arch. Tommaso Tedesco.

Verbalizza la Dott.ssa Sonia Suraci, dipendente dell'Ente.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, rilevata l'assenza giustificata del componente Falcomatà, per malattia, e del componente Cannizzaro per pregressi impegni istituzionali, introduce il punto 4. all'O.d.g., avente ad oggetto "Presenza d'atto rilievi del MATTM alla bozza del nuovo Statuto del Parco".



## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

### Premesso che:

- con propria delibera n. 15 del 05/06/2015, ravvisata la necessità di procedere all'adeguamento dello Statuto dell'Ente anche in considerazione dello schema tipo trasmesso dal MATTM, aveva avviato i lavori afferenti all'adeguamento dello strumento statutario;
- nel corso della seduta del 25/11/2015, presentato il testo Statutario con le modifiche apportate, il Direttore, su invito del Presidente, ha relazionato sul punto rilevando che lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte era stato approvato con delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 1996. A seguito della predetta adozione, con nota prot. n. DCN/DG/2003/5165, acquisita agli atti dell'Ente prot. n. 2510 del 19/05/2003, il Ministero dell'Ambiente aveva trasmesso lo Statuto tipo dei Parchi Nazionali, a cui l'Ente non si era mai adeguato, mantenendo lo strumento statutario preesistente, sebbene lo stesso si discostasse notevolmente dallo schema trasmesso. A seguito dell'entrata in vigore del DPR 73/2013, il MATTM aveva sollecitato l'immediata revisione dello Statuto limitatamente alle innovazioni introdotte dal DPR medesimo, chiarendo che eventuali ulteriori aggiornamenti sarebbero stati possibili solo una volta che si fosse insediato il Consiglio Direttivo dell'Ente. Conseguenzialmente, con Decreto Presidenziale n. 6 del 19/09/2013, si è proceduto all'approvazione dello Statuto, previo recepimento delle modifiche prescritte dal DPR 73/2013. La modifica dello Statuto vigente si è resa, pertanto, necessaria in considerazione delle innovazioni normative intervenute dal 1996 ad oggi, tanto a livello statale quanto a livello regionale (es.: abolizione delle Comunità Montane), anche e soprattutto in considerazione della necessità di garantire all'utenza la più ampia certezza in relazione alle disposizioni vigenti e, al contempo, la dovuta trasparenza;
- all'esito della seduta del 25/11/2015, valutato positivamente il nuovo testo statutario, lo stesso è stato rimesso al Collegio dei Revisori ai sensi e per le forme dell'art. 9, comma 10 della L. 394/1991 così come modificato dal DPR 73/2013 in ordine al parere di competenza;
- con delibera n. 7 del 21/12/2015, la Comunità del Parco ha reso il proprio parere favorevole in relazione alle modifiche apportate allo Statuto dell'Ente, ai sensi dell'art. 10, II comma, lett. d bis) della L. 394/1991, come modificato dal DPR 73/2013;
- con verbale n. 15 del 29/12/2015 il Collegio dei Revisori ha reso il proprio parere positivo, vincolando lo stesso al previo recepimento alle specifiche indicazioni rese (cfr. verbale del Collegio dei Revisori n. 15/2015 di seguito allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto);
- con delibera n. 1 del 28/01/2016 il Consiglio Direttivo ha approvato lo Statuto dell'Ente secondo le indicazioni fornite dal Collegio dei Revisori, disponendo la trasmissione al Ministero vigilante per gli adempimenti consequenziali.

### Considerato che:

- con propria nota prot. 4436/PNM del 02/03/2016 il MATTM ha formulato le seguenti osservazioni:
  - 1) *"nella deliberazione in esame non è stato indicato l'esito della votazione (con l'indicazione voti favorevoli, contrari e di coloro che si sono astenuti) requisito previsto per determinarne la validità. La deliberazione è pervenuta priva del previsto parere della Comunità del Parco.*
  - 2) *in relazione all'art. 5 dello Statuto, il Ministero ha rilevato "la necessità di eliminare dalla disposizione statutaria all'esame il riferimento alla confermabilità, per una sola volta, dei componenti degli organismi dell'Ente Parco"; le medesime considerazioni hanno riguardato gli artt. 6 e 7 dello Statuto.*
  - 3) *in relazione all'art. 25, Il comma il Ministero ha rilevato che "...il riconoscimento delle spese di trasporto e soggiorno dei componenti degli Organi degli Enti Parco ha già formato oggetto di un'articolata richiesta di parere da parte della scrivente al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato...le norme sul rimborso delle spese si pongono come espressione del principio generale secondo cui nell'esercizio di attività nell'interesse di un altro soggetto, si deve tenere indenne il soggetto agent dagli oneri sopportati nell'espletamento dell'incarico....si invita, pertanto codesto Ente a riformulare l'articolo prevedendo il rimborso delle spese".*

**Preso atto** della necessità di procedere al recepimento delle indicazioni fornite dal Ministero con conseguente modifica della bozza di Statuto precedentemente trasmessa.

### Visti:

- la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Ente;



- il D.P.R. del 14/01/1994 istitutivo del Parco Nazionale dell'Aspromonte, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29/3/1994;
  - la nota prot. n. DCN/DG/2003/5165 del 19/07/2003;
  - la nota prot. 4436/PNM del 02/03/2016 con cui il MATTM ha indicato le modifiche da apportare alla bozza di Statuto;
  - il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. DEC/MIN/198 del 21 giugno 2013, con il quale il dott. Giuseppe Bombino è stato nominato Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte;
  - il Decreto MATTM n. 27 del 19/02/2015 con cui si è proceduto alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo dell'EPNA, nonché l'ulteriore Decreto di nomina n. 204/GB del 07/10/2015.
- All'unanimità dei presenti, superiore alla maggioranza dei 2/3 richiesta dall'art. 13 dello Statuto vigente, stante la presenza ed il voto favorevole di sette componenti su nove in carica

#### DELIBERA

1. di approvare la sovrastante narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle indicazioni fornite dal MATTM in relazione alle modifiche da apportare agli articoli 5, 6, 7 e 25 della bozza di Statuto già trasmessa;
3. di adottare lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte mediante recepimento delle modifiche indicate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di seguito allegato per costituire parte integrante e sostanziale della presente delibera;
4. di trasmettere la presente delibera al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'espletamento della relativa attività di vigilanza.



\*\*\*\*\*


Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
Arch. Tommaso Tedesco

Il Verbalizzante  
Dott.ssa Sonia Suraci

Il Presidente  
Dott. Giuseppe Bombino



**Regolarità Amministrativo-Contabile:** si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 97/2003.

La Responsabile del Servizio Amministrativo \_\_\_\_\_ La Responsabile del Servizio Finanziario \_\_\_\_\_

Dott.ssa Sonia Suraci

Dott.ssa Federica Cuzzola

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito on line dell'Ente Parco in data odierna e vi rimarrà per gg. 15.

Li 26-05-2016



L'incaricato

La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite pec con nota prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite pec con nota prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

La presente deliberazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti tramite pec con nota prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

La presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti tramite pec con nota prot. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

Legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 9, co. 8-bis e s., e ss. mm. ii.

# STATUTO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Articolo 1 - Natura Giuridica

1. L'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte, istituito con Decreto del Presidente 14 gennaio 1994, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 73 del 29 marzo 1994, di seguito denominato "Ente Parco", ai sensi dell'art. 9, co. 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
2. L'Ente Parco ha sede legale ed amministrativa in Via Aurora n. 1, ricadente nel Comune di S. Stefano in Aspromonte, località Gambarie. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire uffici periferici nel territorio del Parco.
3. All'Ente Parco, ai sensi dell'art. 9, comma 13, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e si intende inserito nella tabella IV allegata alla medesima legge.

#### Articolo 2 - Competenza Territoriale

1. L'Ente Parco esercita le competenze previste dalla legge e dagli atti attuativi sul territorio del Parco Nazionale dell'Aspromonte delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed in copia conforme presso la Regione Calabria e la sede dell'Ente Parco, ed allegata al decreto di ripermetrazione dell'Ente Parco, DPR del 10/07/2008, pubblicato sulla G.U. del 02/10/2008 n. 23.
2. Eventuali modificazioni alla perimetrazione del Parco, introdotte con le modalità previste dalla legge n. 394/91 e ss.mm.ii., comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale dell'Ente Parco.

#### Articolo 3 - Finalità

1. L'Ente Parco tutela e gestisce i territori rientranti nel proprio perimetro allo scopo di perseguire, in particolare, le finalità indicate nelle lettere a), b), c) e d) del comma 3, dell'art. 1, della legge n. 394/91. Rientra tra gli obiettivi prioritari dell'Ente Parco la promozione economico-sociale delle popolazioni locali attraverso interventi atti a tutelare, valorizzare ed estendere le caratteristiche di naturalità e di integrità ambientale dell'area protetta.
2. Al fine di garantire lo sviluppo economico-sociale della popolazione del Parco, l'Ente promuove la sperimentazione di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione sostenibile tra uomo ed ambiente naturale e tali da preservare il patrimonio naturale alle generazioni future. A tal fine l'Ente promuove, anche attraverso l'intesa con lo Stato, le Regioni e gli Enti Locali, nuove attività produttive compatibili in settori innovativi, e salvaguarda i valori culturali tradizionali presenti nelle attività agro-silvo-pastorali, zootecniche, forestali, nella pesca e nell'artigianato anche attraverso specifiche misure di incentivazione.
3. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ente predispone il Piano per il Parco, il Regolamento ed il Piano pluriennale economico-sociale previsti agli artt. 11, 12 e 14 della legge n. 394/91

e successive modifiche ed integrazioni, ed attiva le procedure per la definizione di intese ai sensi dell'art 81 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine della piena applicazione delle misure di incentivazione previste dall'art. 7, della legge n. 394/91 e successive modifiche ed integrazioni, e può promuovere i patti territoriali di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Articolo 4 - Nome e logo del Parco**

1. L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome di "Parco Nazionale dell'Aspromonte" e con il logo così come approvato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome e del proprio logo, escluso l'uso che del nome e del logo potrà essere fatto dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nell'esercizio delle potestà che gli appartengono.
3. Per le finalità previste dall'art. 14, co. 3, della legge n. 394/91 e ss.mm.ii., l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio logo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino gli scopi istitutivi del Parco.

### **TITOLO II ORGANI DELL'ENTE PARCO**

#### **Articolo 5 – Organi**

1. Sono Organi dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) la Giunta Esecutiva;
  - d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - e) la Comunità del Parco.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 12, della legge n. 394/91 e ss.mm.ii., gli Organi dell'Ente Parco durano in carica cinque anni.

#### **Art. 6 - Presidente**

1. Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d'intesa con il Presidente della Regione Calabria e dura in carica cinque anni.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo, adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e promuove le azioni ed i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.
3. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto.
4. In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco, il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo; in particolare, rappresenta l'Ente, in sede di giurisdizione amministrativa, per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle

finalità istitutive dell'area protetta e, previa deliberazione del Consiglio Direttivo, interviene nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta.

5. Il Presidente, nell'ambito delle direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione emanate dal Consiglio Direttivo, esercita un potere di indirizzo, identificando le priorità degli interventi ed eventualmente progetti speciali e scadenze intermedie.
6. Il Presidente assegna al Direttore, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente per il perseguimento degli obiettivi fissati e programmati.
7. Il Presidente non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare atti di competenza del Direttore. In caso di inerzia o ritardo ovvero in caso di inosservanza delle direttive generali da parte del Direttore, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Presidente può nominare, previa contestazione, un *Commissario ad acta*, dandone conoscenza al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Nei casi d'urgenza la contestazione può essere omessa.
8. Il Presidente esercita, fino all'insediamento della Giunta Esecutiva, le funzioni ad essa spettanti, in base all'art. 16, comma 2, del presente Statuto.
9. Nell'ipotesi prevista dall'art. 9, comma 5 della L. 394/91 e ss.mm.ii. decorsi ulteriori trenta giorni dalla scadenza del termine di quarantacinque giorni, per le designazioni dei componenti il Consiglio Direttivo, il Presidente esercita le funzioni del Consiglio direttivo per un periodo comunque non superiore a centottanta giorni.

#### Art. 7 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da otto componenti nominati dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare secondo le modalità previste dall'art. 9 comma 4 della legge 394/91 così come modificato dall'art. 1 comma 1 del D.P.R. n. 73 del 16.04.2013, dura in carica cinque anni.
2. In caso di morte, dimissioni di un Consigliere o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo residuo di carica del Consiglio Direttivo.
3. Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono essere comunque ritirate dopo la presa d'atto del Consiglio Direttivo.
4. Qualora il Presidente non provveda alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può richiedere al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di prendere atto delle sue dimissioni.
5. I Consiglieri, nominati su designazione della Comunità del Parco, che all'atto della nomina rivestono la carica di Sindaco di un Comune, di Presidente una Provincia o di una Regione, presenti nella Comunità del Parco, ovvero ancora di Assessori o Consiglieri degli stessi Enti, decadono immediatamente dall'incarico di membro del Consiglio Direttivo in caso di cessazione dalla predetta carica, con conseguente rinnovo della designazione da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla cessazione.
6. Sono fatte salve le cause di decadenza previste dalla Legge.
7. Il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza di cui al comma precedente nella prima riunione utile.

8. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipano, senza diritto di voto, il Direttore del Parco ed i Revisori dei Conti, ed altresì può partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Comunità del Parco.

#### **Art. 8 - Prima Adunanza del Consiglio Direttivo**

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 7, della legge n. 394/91, il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
2. Nella prima adunanza, il Consiglio Direttivo, qualora i membri designati dalla Comunità del Parco risultino tutti designati, in conformità all'art. 24, comma 1, lett. a) del presente Statuto, elegge al proprio interno un Vice Presidente, scegliendolo tra questi, secondo le modalità di cui all'art. 15.
3. Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate il numero dei membri presenti non può essere inferiore a cinque.

#### **Art. 9 - Convocazione del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato:
  - a) dal Presidente;
  - b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
  - c) per deliberazione della Giunta Esecutiva.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente almeno tre volte l'anno, ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi delle lettere b) e c) del comma precedente.
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del primo comma l'adunanza deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente la richiesta o la deliberazione adottata dalla Giunta Esecutiva. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio Direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso, e con il medesimo ordine del giorno, dal più anziano di età tra coloro che hanno presentato la richiesta di convocazione o tra i componenti la Giunta Esecutiva.
4. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo dell'Ente Parco e consegnato ai componenti il Consiglio Direttivo nei seguenti termini:
  - a) almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, presso il domicilio ovvero l'indirizzo PEC, indicato al momento dell'insediamento;
  - b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno. Qualora la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, la deliberazione deve essere differita al giorno seguente.
5. L'avviso di convocazione deve essere trasmesso al Presidente della Comunità del Parco ed ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
6. L'avviso di convocazione deve essere notificato a mezzo PEC, a mano oppure può essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma o altro mezzo di trasmissione dal quale risulti la data di invio e quella di ricevimento.
7. Quattro giorni prima dell'adunanza i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria degli Organi, a disposizione dei Consiglieri. Nei casi di convocazione di urgenza i documenti relativi devono essere depositati contestualmente alla convocazione.

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma e salvo diversa motivata indicazione nella lettera di convocazione, presso la sede dell'Ente Parco.

#### **Art. 10 - Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo**

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vice-Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.
3. I componenti il Consiglio Direttivo che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la validità della seduta.

#### **Art. 11 - Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo**

1. Salvi i casi di votazione segreta previsti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo delibera, con votazione palese, a maggioranza dei presenti, eccettuato il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nell'eventualità di non accoglimento di una deliberazione la stessa non può essere ripresentata nella medesima seduta.
2. Nei casi di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti.
3. Per la revisione totale o parziale dello Statuto è richiesta, sia per la validità della seduta che per la validità della deliberazione, la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri in carica. Qualora la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata qualora ottenga per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
4. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
5. I divieti di cui al comma precedente comportano anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.

#### **Art. 12 - Funzioni del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo, ispirandosi ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità, nonché ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e pubblicità, determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire, nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
2. Il Consiglio Direttivo:
  - a) delibera lo Statuto dell'Ente Parco, sentito il parere della Comunità del Parco, e delibera ogni sua revisione;
  - b) elegge, con le modalità previste dallo Statuto, il Vice Presidente e la Giunta Esecutiva;
  - c) delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;

- d) delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
- e) delibera la proposta di dotazione organica e ogni sua revisione;
- f) delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;
- g) adotta, previo parere della Comunità del Parco, il Regolamento del Parco previsto dall'art. 11 della legge n. 394/91 e ss.mm.ii.;
- h) indica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 394/91 e ss.mm.ii., i criteri per la predisposizione, da parte dell'Ente Parco, del Piano del Parco;
- i) delibera, ai sensi dell'art. 9, comma 8, della legge n. 394/91 e ss.mm.ii., sulla proposta di Piano del Parco;
- j) esprime motivata valutazione sulla proposta di Piano pluriennale economico - sociale di cui all'art. 14 della legge n. 394/91 e ss.mm.ii.;
- k) esprime parere vincolante sul Piano pluriennale economico - sociale;
- l) interviene, qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco e propone azioni di tutela in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco;
- m) ratifica, nella prima seduta, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo assunte in via d'urgenza dal Presidente;
- n) assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.

#### **Art. 13 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo**

1. Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza, da chi presiede l'adunanza, e dal Direttore e dal dipendente dell'Ente incaricato della verbalizzazione.
2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Consiglieri, le loro dichiarazioni di voto.
3. Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle prescrizioni normative che regolano la materia. Le deliberazioni sono pubblicate, entro quindici giorni dalla loro adozione, mediante affissione all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, decorsi i quali divengono esecutive, salvo gli atti per i quali siano previsti termini diversi.
4. Le delibere sono conservate presso la sede dell'Ente Parco unitamente agli estremi d'esecutività ed agli eventuali atti di annullamento da parte degli Organi di controllo.
5. Le delibere di adozione o modificazione degli statuti, dei regolamenti e delle dotazioni organiche sono corredate del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 9 comma 10 della legge 394/1991 così come modificato dal comma 4 dell'art. 1 del DPR n. 73/2013.

#### **Art. 14 - Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
2. Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete qualora si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e sulle qualità personali e qualora il Consiglio lo stabilisca con deliberazione motivata.

### **Art. 15 - Vice Presidente**

1. Il Vice Presidente del Parco, scelto tra i membri designati dalla Comunità del Parco, è eletto dal Consiglio Direttivo nel corso della prima adunanza a maggioranza assoluta ed a votazione segreta.
2. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista la votazione si ripete, con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte.
3. Qualora non si raggiunga il numero dei voti previsti per tre volte, nella successiva seduta è eletto Vice Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero dei voti.
4. Il Vice Presidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

### **Art. 16 - Giunta Esecutiva. Composizione e competenze**

1. La Giunta esecutiva è composta da:
  - a) il Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;
  - b) il Vice Presidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto;
  - c) un membro eletto dal Consiglio Direttivo scelto tra i Consiglieri in carica.
2. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto. Alla Giunta Esecutiva compete:
  - a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;
  - b) la cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
  - c) l'adozione di tutti quegli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio Direttivo, al Presidente e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco;
  - d) l'esercizio delle funzioni delegate dal Consiglio Direttivo.
3. Di ciascuna deliberazione della Giunta Esecutiva è data comunicazione al Consiglio Direttivo.

### **Art. 17 - Elezione del membro della Giunta Esecutiva**

1. Il membro della Giunta Esecutiva è eletto dal Consiglio Direttivo, di seguito alla nomina di tutti i suoi componenti e con la presenza di almeno 2/3 degli stessi in seduta pubblica.
2. Per l'elezione della Giunta Esecutiva i componenti il Consiglio Direttivo potranno esprimere una preferenza. Risulterà eletto il componente del Consiglio Direttivo che abbia riportato il maggior numero di preferenze.
3. Il membro della Giunta Esecutiva, eletto dal Consiglio Direttivo, può essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione, proposta dal Presidente o da almeno ¼ dei Consiglieri in carica del Consiglio Direttivo e votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. In caso di sfiducia, il Consiglio Direttivo provvede all'elezione del nuovo componente la Giunta Esecutiva con le modalità previste dal presente articolo in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.

### **Art. 18 - Convocazione della Giunta Esecutiva**

1. La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno due componenti. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri

della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvi i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.

2. Le integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per la riunione.
3. L'avviso di convocazione deve essere notificato, anche al Collegio dei Revisori, a mezzo PEC, a mano, trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, oppure a mezzo telefax, o altro mezzo di trasmissione dal quale risulti la data di invio e quella di ricevimento (posta elettronica, ecc.), presso il domicilio indicato al momento dell'insediamento.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta Esecutiva è convocata, con le medesime modalità previste dal presente articolo, dal Vice-Presidente.

#### **Art. 19 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva**

1. Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente la Giunta Esecutiva non può riunirsi per mancanza del numero legale.
3. La Giunta Esecutiva delibera, a maggioranza dei presenti, con votazione palese ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.
4. I componenti la Giunta Esecutiva che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la validità della seduta.
5. Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
6. Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza né le dimissioni della stessa.

#### **Art. 20 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva**

1. Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva si provvede con le modalità di cui al precedente art. 13.

#### **Art. 21 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva**

1. Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione delle funzioni di componente la Giunta Esecutiva per dimissioni, revoca o altra causa, il Consiglio Direttivo provvede alla nuova nomina con le modalità di cui agli artt. 16 e 17 del presente Statuto.
2. Le dimissioni del Presidente e/o di oltre la metà dei componenti la Giunta Esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta Esecutiva.
3. In caso di *vacatio* funzionale, le funzioni della Giunta Esecutiva sono assunte dal Presidente.

## Art. 22 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità previste dall'art. 9, comma 10, della legge n. 394/91 e ss.mm.ii., esercita il riscontro di legittimità amministrativa e contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti Pubblici non Economici e sulla base del Regolamento di contabilità dell'Ente Parco.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.
3. Il Collegio dei Revisori esprime parere sulle deliberazioni di adozione o modificazione dello Statuto, dei Regolamenti e della pianta organica dell'ente così come previsto dall'art. 1 comma 4 del DPR 73/2013 che ha integrato l'art. 9 comma 10 della legge 394/91.

## Art. 23 - Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è costituita dal Presidente della Regione Calabria, dal Presidente della Provincia di Reggio Calabria e dai Sindaci dei Comuni il cui territorio ricade tutto o in parte in quello del Parco. Per gli effetti della legge 7 aprile 2014 n. 56, recante "disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni" la Provincia di Reggio Calabria sarà sostituita dall'omonima Città metropolitana.
2. La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Aspromonte. I documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente Parco.
3. La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente, e si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del suo Presidente.
4. La Comunità del Parco può riunirsi altresì su richiesta del Presidente dell'Ente Parco o di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione deve tenersi entro trenta giorni dalla richiesta.

## Art. 24 - Funzioni della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco svolge i seguenti compiti:
  - a) designa quattro rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco secondo i criteri previsti dall'art. 1 del DPR 73/2013. La designazione dei rappresentanti avviene con voto limitato a due. Qualora la designazione riguardi un numero inferiore (tre, due), l'espressione del voto è limitato ad un numero di preferenze inferiore di una unità rispetto al numero dei designandi;
  - b) partecipa, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge n. 394/91, alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del Piano del Parco indicati dal Consiglio Direttivo;
  - c) esprime parere obbligatorio sul Piano del Parco predisposto dall'Ente;
  - d) esprime parere obbligatorio sul Piano del Parco deliberato dal Consiglio Direttivo, ove venga modificato rispetto a quello predisposto dall'Ente e sul quale la Comunità aveva espresso parere;
  - e) avvia, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 394/91 e ss.mm.ii., contestualmente all'elaborazione del Piano del Parco, un Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, che, previa motivata valutazione del Consiglio Direttivo, sottopone all'approvazione della Regione Calabria, e vigila sulla sua attuazione;
  - f) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;
  - g) esprime parere obbligatorio sul Regolamento del Parco;

- h) esprime parere obbligatorio su altre questioni, a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo;
  - i) esprime parere obbligatorio sullo Statuto dell'Ente Parco e sulle eventuali revisioni;
  - j) adotta il proprio regolamento di organizzazione.
2. I pareri richiesti alla Comunità del Parco sono espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Articolo 25 - Indennità e gettoni di presenza

1. Al Presidente dell'Ente spetta un'indennità di funzione così come stabilita dall'art. 1 comma 309 della legge 228/2012, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per la partecipazione alle sedute degli organi di cui è componente, determinate ai sensi del comma successivo.
2. Al Vice Presidente e ai componenti del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva non compete indennità alcuna, né alcun gettone di presenza. Nei soli casi previsti dalla legge e, nella misura dalla stessa indicata ovvero determinata con apposita deliberazione dell'Ente Parco da approvarsi dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ad essi è dovuto il solo rimborso delle spese di viaggio.  
Il rimborso delle spese di viaggio riguarda la sola presenza necessaria dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ed è qualificata dalla preesistenza di un obbligo giuridico, che elimina in detto soggetto qualsiasi facoltà di una scelta diversa per l'esercizio della funzione.
3. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spettano l'indennità di carica stabilita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle apposite direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché un gettone di presenza nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio per ogni seduta del Consiglio Direttivo cui partecipano. Ad essi competono il rimborso per le spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nei limiti previsti per i dirigenti generali dello stato.

## TITOLO III ORDINAMENTO DEL PERSONALE

### Art. 26 - Direttore

1. Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui all'art. 9, comma 11, della legge n. 394/91 e ss.mm.ii..
2. Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:
  - a) coopera e collabora con il Presidente e con gli Organi dell'Ente Parco per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;
  - b) adotta, salvo quanto previsto dal regolamento generale di organizzazione, tutti gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
  - c) nel rispetto della normativa vigente e dei criteri fissati dal Consiglio Direttivo, assume le determinazioni relative all'instaurazione di rapporti di consulenza e collaborazione con professionisti e con Enti specializzati;

- d) nel rispetto dei principi e delle norme dettati dalla legge e dal regolamento generale di organizzazione, assume le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, ivi comprese le relazioni sindacali;
- e) partecipa, con parere consultivo e nella qualità di segretario, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e ne sottoscrive i verbali e gli atti deliberativi insieme al Presidente;
- f) esprime il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti;
- g) è l'interlocutore dell'Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato preposto al Coordinamento Territoriale per l'Ambiente di cui agli artt. 1 e ss. del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, attuativo della previsione dell'art. 21, comma 2, della legge n. 394 del 1991;
- h) rilascia le autorizzazioni in ordine alle attività previste dall'art. 11 della L. 394/1991 ed il nulla osta di cui all'art. 13 della legge n. 394/91 e ss.mm.ii., sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici dell'Ente. Qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano per il Parco, dal Regolamento e dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere. In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Direttore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 41 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ai sensi dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. n. 639 del 14 aprile 1910;
- i) la delega di funzioni proprie del Direttore, nei casi di sua assenza o impedimento, è disciplinata dal regolamento generale di organizzazione di cui all'art. 27 comma 1 del D.lgs.vo 165/2001 e dal successivo art. 27, comma 3 del presente Statuto.

#### Art. 27 - Personale

1. Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla dotazione organica regolarmente approvata, ed assegnato agli uffici o servizi competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari che rispondono direttamente al Direttore.
2. L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al primo periodo del precedente comma 1, rimane disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia.
3. In caso di impedimento del Direttore del Parco, lo stesso o il Presidente possono delegare, previa deliberazione, col criterio della rotazione tra dipendenti di qualifica C e per periodi non superiori a tre mesi, specifiche funzioni, non prevalenti, della qualifica di Direttore del Parco, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico. In caso di vacanza del Direttore del Parco, il Presidente, previa deliberazione, potrà procedere, secondo le modalità predette, a delegare specifiche funzioni, non prevalenti, della qualifica di Direttore del Parco, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico in capo al dipendente delegato.
4. La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato.
5. Il Direttore può conferire ai dipendenti dell'Ente Parco in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 138, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, compiti di sorveglianza, previa accettazione di questi ultimi, in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di

servizio. Nell'espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardia giurata.

6. Per il conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure l'Ente Parco provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.
7. Il personale dipendente di altre Amministrazioni pubbliche, comandato presso l'Ente Parco e che svolge funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dell'Ente Parco, è inserito a domanda nei ruoli organici dell'Ente medesimo, nei limiti dei posti disponibili in pianta organica, ai sensi dell'art. 2, comma 20 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

#### **Art. 28 - Corsi di formazione professionale**

1. L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate.
2. L'Ente Parco può organizzare altresì, anche d'intesa con altre Amministrazioni Pubbliche o Istituzioni Private, corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida del Parco.

#### **Art. 29 - Azioni di tutela**

1. L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al Direttore e ai dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, nei procedimenti giurisdizionali di responsabilità, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente e a condizione che risulti esclusa la responsabilità per dolo o colpa grave.

### **TITOLO IV STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE**

#### **Art. 30 - Regolamento del Parco**

1. Il Regolamento del Parco, previsto e regolato dall'art. 11 della legge n. 394/91 e ss.mm. e ii., disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco e valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.
2. Il Regolamento è adottato dall'Ente Parco, anche contestualmente all'approvazione del Piano per il Parco di cui all'art. 31 del presente Statuto, ed è approvato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previo parere degli Enti Locali interessati, da esprimersi entro quaranta giorni dalla richiesta e comunque d'intesa con la Regione Calabria. Qualora i previsti pareri non intervengano entro il suddetto termine, essi si intendono favorevolmente acquisiti.
3. Il Regolamento, contestualmente alla sua pubblicazione, viene notificato agli Enti componenti la Comunità del Parco.

4. Il Regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguarsi ai contenuti ed alle previsioni del Regolamento. Decorso il termine di novanta giorni le disposizioni del Regolamento del Parco prevalgono comunque su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.
5. Le modificazioni al Regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al precedente comma 2.

#### **Art. 31 - Piano per il Parco**

1. Il Piano per il Parco, previsto e regolato dall'art. 12 della legge n. 394/91 e ss.mm.ii., tutela i valori naturali ed ambientali, storici, culturali, antropologici e tradizionali.
2. La formazione del Piano avviene nel rispetto della seguente procedura:
  - a) il Consiglio direttivo indica i criteri per la predisposizione del Piano alla Comunità del Parco che partecipa alla loro definizione;
  - b) entro 18 mesi dalla costituzione dei suoi Organi, l'Ente Parco predispone il Piano sulla base dei criteri di cui alla lett. a), nonché dei criteri e finalità della legge n. 394/91; contestualmente la Comunità del Parco avvia l'elaborazione del Piano Pluriennale Economico e Sociale di cui all'art. 14 della legge n. 394/91. Il Piano è predisposto dall'Ente Parco entro diciotto mesi dalla costituzione dei suoi Organi, in base ai criteri ed alla finalità della legge n. 394/91;
  - c) il Consiglio Direttivo delibera sulla proposta di piano predisposto dall'Ente;
  - d) la Comunità del Parco esprime il proprio parere obbligatorio sul Piano deliberato dal Consiglio Direttivo;
  - e) il Piano, viene approvato dal Consiglio Direttivo, ed inoltrato alla Regione Calabria che provvede alla sua adozione entro i successivi novanta giorni.
3. Il Piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dell'Ente Parco, della Regione Calabria, della Provincia di Reggio Calabria, dei Comuni e della Comunità del Parco; in tali sedi chiunque può prenderne visione e chiederne copia.
4. Del deposito del Piano adottato è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria e su due quotidiani di rilievo nazionale e locale.
5. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente Parco esprime entro trenta giorni, con deliberazione del Consiglio Direttivo, il proprio parere.
6. Entro centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al comma 5. la Regione Calabria si pronuncia in merito ed approva il Piano per il Parco previa le intese di cui al co. 4 dell'art. 12 della legge n. 394/91.
7. In caso di mancata approvazione del Piano per il Parco si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 della legge n. 394/91.
8. Il Piano per il Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce i piani territoriali o urbanistici degli enti locali e ogni altro strumento di pianificazione, salvo quanto previsto dal D.Lgs.vo 42/2004, art. 143 comma 9.
9. Il Piano per il Parco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed è immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei Privati.
10. Il Piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.

### **Art. 32 - Nulla osta e autorizzazioni**

1. Il rilascio di autorizzazioni relative alle attività previste dall'art. 11 della L. 394/1991 avviene secondo le disposizioni del medesimo articolo 11, commi 3 e 4. Le autorizzazioni ed i nulla osta vengono disciplinati secondo quanto previsto dall'art. 26, lett. h) del presente Statuto, nonché ai sensi degli specifici regolamenti vigenti adottati dall'Ente Parco.
2. Il rilascio di nulla osta relativi ad interventi, impianti ed opere all'interno del Parco è disciplinato dall'art. 13 della legge n. 394/91:

### **Art. 33 - Piano Pluriennale Economico e Sociale**

1. Contestualmente all'elaborazione del Piano del Parco, la Comunità del Parco elabora il Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili di cui all'art. 14, co. 2, della legge n. 394/91 e s.m.e i..
2. Sul Piano Pluriennale Economico e Sociale esprime la propria motivata valutazione il Consiglio Direttivo.
3. Ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge n. 394 del 1991, il Piano pluriennale economico e sociale è deliberato dalla Comunità del Parco previo parere vincolante del Consiglio direttivo.
4. Il Piano Pluriennale Economico e Sociale è approvato dalla Regione Calabria nei modi e con le forme di cui all'art. 14, comma 2, della legge n. 394/91 e s.m.e i..
5. I contenuti del Piano si estendono in particolare a quanto previsto dall'art. 14, co. 3 della legge n. 394/91.
6. In caso di contrasto tra Comunità del Parco, altri Organi dell'Ente Parco e Regione, la questione del Piano Pluriennale Economico e Sociale è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.
7. Il Piano ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione.

### **Art. 34 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi**

1. L'Ente Parco può acquisire immobili inclusi nel perimetro del Parco anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 15 della legge n. 394/91, secondo le norme generali vigenti.
2. L'Ente Parco può prendere in locazione immobili secondo le norme generali vigenti.
3. L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica. L'Ente provvede altresì all'indennizzo degli eventuali danni alle attività agro – silvo - pastorali derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco sulla base dei principi equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in applicazione al disposto di cui all'art. 15, co. 2, della legge n. 394/91.
4. Il Regolamento di cui all'art. 15 della legge n. 394/91, stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dal verificarsi del danno ovvero dalla data della notizia del documento.

### **Art. 35 – Entrate dell'Ente Parco**

1. Costituiscono entrate dell'Ente Parco:
  - a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato e dell'Unione Europea;
  - b) i contributi delle Regioni e degli Enti territorialmente interessati al territorio del Parco;
  - c) i contributi di altri Enti Pubblici;
  - d) i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti;
  - e) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - f) gli eventuali redditi patrimoniali;
  - g) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi e quelle derivanti dall'art. 4 del presente Statuto;
  - h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
  - i) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza di norme di legge e/o regolamentari;
  - j) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.
2. All'Ente Parco è garantito il regime delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali previste dagli artt. 16 e 37 della legge n. 394/91.

### **Art. 36 - Accordi di programma**

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di altri programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco in relazione alla competenza primaria o prevalente del Parco in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1, il Presidente può partecipare a conferenze di servizi tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti legali delle amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente dell'Ente Parco tenuto conto degli atti di indirizzo generale assunti dall'Ente.
4. Ove l'accordo di programma comporti una variazione agli strumenti urbanistici vigenti, è necessario che vengano seguite le procedure di legge, a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati.
5. L'Ente Parco può utilizzare gli strumenti previsti dall'art. 1, co. 5 della legge 394/91 e s.m.e i..

### **Art. 37 - Aree Contigue**

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 32 della legge n. 394/91, l'Ente Parco può predisporre documentazioni, analisi ed atti preliminari all'intesa.
2. L'Ente Parco partecipa con la Regione e gli enti interessati all'adozione di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue di cui al comma 1.

## TITOLO V PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

### Art. 38 - Caratteristiche della partecipazione

1. L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione dell'Ente Parco.
2. Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti della partecipazione previsti nel presente titolo V sono stabilite con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo; tale regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

### Art. 39 – Consultazione

1. L'Ente Parco promuove e favorisce forme di consultazione, finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi.

### Art. 40 - Istanze, Petizioni e Proposte

1. L'Ente Parco riconosce e garantisce ai cittadini, alle Associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta.
2. L'Ente Parco, tramite il Presidente ovvero la Giunta Esecutiva, esprime per iscritto entro sessanta giorni le proprie valutazioni per ogni singola iniziativa.
3. Mediante le istanze i cittadini chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco.
4. Mediante le petizioni i cittadini sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità.
5. Mediante le proposte i cittadini possono avanzare richieste per l'adozione da parte degli Organi dell'Ente Parco di atti specifici.
6. Modalità e termini per la modulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 38, co. 2.

### Art. 41 - Pubblicità degli atti

1. Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente Parco è istituito sul sito web istituzionale dell'ente stesso un'apposita sezione denominata "albo on line" spazio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.
2. La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Direttore controlla che gli atti vengano pubblicati.
4. Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
5. L'Ente Parco adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa.
6. E' facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenere copia. I modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti.

**TITOLO VI**  
**REVISIONE DELLO STATUTO**

**Art. 42 - Modalità di Revisione**

1. La revisione totale o parziale del presente Statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste dall'art. 11 , comma 3.